



Convenzione Quadro Ex art. 14 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. “Accordo per l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”

TRA

La Regione del Veneto

E

Le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del Veneto

E

Le Associazioni rappresentanti di persone disabili

PREMESSO CHE

- obiettivo condiviso da tutte le parti firmatarie è l’inserimento mirato dei lavoratori con disabilità che abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario, utilizzando tutti i percorsi previsti dalla normativa vigente e con le sinergie di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati al fine di consentire ai soggetti coinvolti non solo l’acquisizione di tutte le capacità necessarie ad affrontare a pieno titolo e con pieno diritto una soddisfacente vita lavorativa, ma anche di evitare ogni discriminazione, partendo sempre dalla centralità della persona;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 contiene le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alle convenzioni medesime;
- convenuto che l’inserimento lavorativo tramite le procedure dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 rappresenta un’ulteriore modalità con cui la normativa consente che si realizzi il diritto al lavoro delle persone con disabilità e che i datori di lavoro possano adempiere agli obblighi di assunzione di personale disabile;

SI CONVIENE:

Art. 1 – Finalità

1. Con la presente convenzione quadro (di seguito convenzione quadro) le parti perseguono lo scopo di favorire l’inserimento dei lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, mediante lo sviluppo di opportunità di impiego nelle cooperative sociali, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, creando condizioni di uniformità nel territorio regionale e assicurando la continuità delle iniziative già in essere.
2. L’inserimento in cooperativa tramite le procedure dell’art. 14, D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta un’ulteriore opportunità che si apre per soggetti di cui al punto precedente, per una loro completa riqualificazione, favorendo per tale via anche la funzione formativa e di accompagnamento al lavoro della cooperazione sociale, al fine di realizzare un futuro inserimento nell’ordinario mercato del lavoro.



a790ad60



Art. 2 – Oggetto della convenzione quadro

1. La convenzione quadro ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al successivo articolo 3 lett. b), anche a parziale copertura dell'obbligo di assunzione di disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Art. 3 – Sottoscrittori

1. Sono ammessi a sottoscrivere la convenzione di affidamento (di seguito convenzione) ai sensi del presente atto:
 - a) i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'art. 6 comma 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i (di seguito servizi competenti) incaricati all'esecuzione del presente strumento;
 - b) i datori di lavoro privati, soggetti all'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e s.m.i (di seguito datori di lavoro), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Per datori di lavoro si intendono anche gruppi di imprese individuate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della stessa legge, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 (di seguito cooperative).

Art. 4 – Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse

1. Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi i datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Veneto;
 - b) associati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione quadro ovvero aderenti a quest'ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla convenzione di affidamento;
 - c) assolvimento dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/99. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti dalla medesima legge;
 - d) applicazione del contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - e) non avere in corso procedure concorsuali.

Art. 5 – Requisiti delle cooperative sociali destinatari delle commesse o loro consorzi

1. Le cooperative sociali o loro consorzi destinatari delle commesse conferite dai datori di lavoro di cui all'art. 3 debbono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) almeno una sede operativa nel territorio di competenza dei servizi competenti;
 - b) iscritte/i all'albo regionale istituito con Legge Regionale 3 novembre 2006 n. 23 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 da almeno un anno e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
 - c) associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative che sottoscrivono la presente convenzione quadro ovvero aderenti a quest'ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla convenzione di affidamento;
 - d) non avere in corso procedure concorsuali;
 - e) applicare il contratto collettivo nazionale e regionale delle Cooperative Sociali, ovvero altri contratti previsti dallo stesso, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - f) aver assolto agli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione, salvo per cause non imputabili alla cooperativa;
 - g) avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i.



a790ad60



Art. 6 – Limite di copertura delle convenzioni

1. Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti computabili ai sensi della Legge n. 68/99, il limite massimo di copertura delle convenzioni, con arrotondamento all'unità più vicina, è stabilito nella misura del 20 % della quota di riserva. Il Servizio competente, con il consenso del Comitato tecnico (forse va citato il rif normativo), su motivata richiesta dell'azienda conferente, valutato il rispetto degli obblighi di assunzione, può elevare tale limite al 30 % nel caso di inserimenti di persone con disabilità psichico/intellettuale o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79 % con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo ordinario.
2. Per i datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti è possibile dedurre al massimo una unità.
3. Per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, per i quali vi è l'obbligo di assunzione di un disabile, è possibile assolvere a detto obbligo utilizzando lo strumento della convenzione ex art. 14 del D.lgs n. 276/2003, se il servizio competente, in sede di Comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti alla Legge n. 68/99.
4. Qualora l'azienda abbia già attive o intende attivare convenzioni ex artt. 12 e/o 12 bis della Legge n. 68/99, sarà in ogni caso possibile attivare la convenzione ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 solo per una percentuale massima residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale massimo del 30 %.

Art. 7 – Determinazione del coefficiente di calcolo dei lavoratori da dedurre in convenzione

1. I disabili occupati dalla cooperativa per effetto o per lo svolgimento della commessa sono computati dai datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi di assunzione di personale disabile ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99, nei limiti massimi di cui all'art. 6.
2. I Servizi competenti incaricati verificano la congruità del valore della commessa con i costi del lavoro derivati dal contratto nazionale e regionale delle cooperative sociali in relazione all'inquadramento del lavoratore e comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e della quota del TFR, tenuto conto dell'attività da svolgere e dell'impegno organizzativo richiesto per l'esecuzione dell'ordine oggetto della commessa, nonché dei costi per le figure professionali di supporto di cui all'art. 10 della presente convenzione quadro che la cooperative sono tenute ad assicurare.
3. I servizi competenti incaricati attestano al datore di lavoro il numero dei disabili da computarsi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 68/99, per effetto della commessa conferita;
4. Il coefficiente di calcolo previsto dalle singole convenzioni quadro provinciali, vigenti al momento della stipula della presente convenzione quadro regionale, trova ancora applicazione fino al 31.12.2021.

Art. 8 – Stipula delle convenzioni

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e c), che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, stipulano con il servizio competente la convenzione in conformità con il modello predisposto dalla Regione.
2. I soggetti di cui al comma precedente presentano richiesta ai servizi competenti, specificando:
 - a) la posizione rispetto agli obblighi previsti e assunti ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i. del datore di lavoro conferente la commessa;
 - b) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti e/o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata, ai tempi di attuazione, e anche alle modalità di esecuzione della commessa;
 - c) il numero di inserimenti di disabili previsti, nonché le mansioni assegnate agli stessi, nonché la retribuzione garantita ai disabili assunti;
 - d) gli ulteriori dati richiesti ai fini della stipula della convenzione secondo lo schema predisposto dalla Regione Veneto.
3. I servizi competenti, previa verifica dei requisiti ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente atto, convocano i datori di lavoro e le cooperative sociali o loro consorzi e procedono alla stipula delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e in conformità con il modello di convenzione approvato dalla Regione.



a790ad60



4. Il contratto di affidamento, oggetto della convenzione, non potrà prevedere una durata inferiore a 9 mesi.
5. Entro trenta giorni dalla stipula della convenzione il datore di lavoro dovrà conferire la commessa concordata e trasmettere entro i successivi 10 giorni al servizio competente apposita attestazione, utilizzando i modelli predisposti.
6. Entro sessanta giorni successivi al conferimento delle commesse la cooperativa sociale dovrà procedere con l'assunzione dei disabili dedotti in convenzione con contratto di tipo subordinato a tempo determinato della durata di almeno 9 mesi o indeterminato anche in part time, ma con orario settimanale superiore al 50 % dell'orario ordinario.

Art. 9 – Individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire in Cooperativa

1. I servizi competenti, con la eventuale collaborazione dei servizi di integrazione lavorativa delle ULSS e della cooperativa sociale che sottoscrive la convenzione, individuano i lavoratori con disabilità, iscritti agli elenchi art. 8 della Legge n. 68/99, da inserire al lavoro per il tramite della convenzione, avendo tenuto conto delle capacità lavorative del disabile e della compatibilità delle stesse con l'attività inerente la commessa di lavoro e tenuto conto della parità uomo donna. Non potranno, pertanto, essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo per coloro che sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ex art. 14, D.lgs n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico, di cui alla legge n. 68/99, abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Tali lavoratori disabili, a giudizio del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge 68/99, devono presentare particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
2. Prima dell'assunzione del disabile in cooperativa, i servizi competenti ed eventualmente i servizi di integrazione lavorativa predispongono un progetto personalizzato di inserimento lavorativo concordato con la cooperativa sociale, che va sottoposto a verifica almeno annuale.

Art. 10 – Figure professionali di supporto

1. Le cooperative sociali sono tenute ad assicurare alle persone con disabilità inserite in convenzione figure professionali di guida e di supporto in possesso di adeguate competenze e standard tecnici relativi alle strutture, per un efficace inserimento lavorativo anche secondo parametri tecnico qualitativi di efficienza ed efficacia, nonché una adeguata formazione.

Art. 11 – Attestazioni

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi, per consentire ai servizi competenti il monitoraggio degli effetti delle convenzioni, sono tenuti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a presentare al Servizio competente un prospetto contenente il numero, l'entità e i committenti delle commesse attive nell'anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le singole commesse riferite all'attività dell'anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per adempiervi nello stesso arco temporale.

Art. 12 Gestione delle convenzioni

1. Il contratto di affidamento, oggetto della convenzione, rimane in essere per la durata prevista dallo stesso anche se il datore di lavoro conferente entra in una situazione di sospensione dagli obblighi della Legge n. 68/99.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art 7 della Legge n. 68/99, la convenzione dovrà essere aggiornata nel caso in cui, su base annuale, il valore della commessa diminuisca determinando l'inottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili, oppure nel caso in cui, su base annuale, il valore della commessa aumenti determinando il variare del numero delle coperture.
3. Nel caso uno o più disabili assunti a seguito e per effetto della stipula di convenzione e del contratto di affidamento, cessano il loro rapporto di lavoro con la cooperativa, questi vanno sostituiti seguendo le modalità di cui all'art. 9 e comunque entro 60 giorni.
4. Al termine dei contratti di lavoro dei disabili assunti, i servizi competenti, con il supporto del Comitato tecnico ex art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99, e in accordo con il SIL, nel caso quest'ultimo ne abbia seguito l'inserimento, valutano le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli disabili



a790ad60



nel corso dell'esperienza lavorativa svolta in cooperativa, ai fini dell'inserimento diretto nell'azienda conferente la commessa. Nel caso ciò non sia possibile e i servizi ritengano il disabile in possesso delle competenze adeguate per essere inserito in altri contesti aziendali, con il consenso dell'interessato, i servizi si adopereranno per inserire il disabile presso altri datori di lavoro del territorio. In caso contrario si valuta la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa.

5. Qualora i contratti di affidamento siano venuti a scadenza senza essere stati prorogati o rinnovati, il datore di lavoro deve, prima della scadenza, definire con i servizi competenti le modalità di adempimento a copertura degli obblighi previsti dalla legge, anche mediante stipula di convenzione di programma ex art. 11, Legge n. 68/99.
6. Nell'eventualità che il datore di lavoro, all'interno dei limiti di copertura delle quote d'obbligo, intenda affidare una nuova commessa alla stessa cooperativa con diverso contratto di affidamento, il servizio competente stipula una nuova convenzione con le parti, valutati i risultati raggiunti nelle convenzioni in corso o precedenti in termini di inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 13 – Monitoraggio

1. La Regione del Veneto provvede a monitorare annualmente l'andamento delle convenzioni e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, anche in sede di sottocommissione, sulla base dei dati raccolti presso i servizi competenti in relazione ai principali elementi di carattere quantitativo e qualitativo.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. A seguito di segnalazione da parte della cooperativa riguardo a inadempienze del datore di lavoro relativamente a quanto previsto nel contratto di affidamento, il servizio competente, a seguito di opportune verifiche ed eventuale diffida, farà decadere il datore di lavoro dagli effetti della parziale copertura degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.
2. Il Servizio competente e il Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99, anche in riferimento all'art. 13 della presente convenzione, verificano la qualità delle convenzioni lavorative all'interno delle cooperative, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei disabili inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative e socio-relazionali.

Art. 15 – Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 7 comma 4, le convenzioni stipulate dai soggetti di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente atto e ancora vigenti, aventi ad oggetto commesse ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n. 276/2003, possono essere nuovamente stipulate secondo le disposizioni contenute nel presente atto a scadenza della precedente convenzione.

Art. 16 – Durata della convenzione quadro

1. La presente convenzione quadro ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata qualora le parti, che hanno sottoscritto l'accordo, non ne richiedano un riesame.
2. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell'art.14 del D.lgs. n. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti normativi integrativi.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Data _____



a790ad60



➤ La Regione del Veneto

➤ i rappresentanti delle associazioni datoriali:

Confindustria Veneto
Confapi Veneto
Confartigianato Veneto
CNA Veneto
Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
Confesercenti Veneto
Confcooperative Veneto
Legacooperative Veneto
Confprofessioni Veneto

➤ i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto
CISL Veneto
UIL Veneto
CISAL Veneto
UGL Veneto
Confsal Veneto

➤ I rappresentanti delle associazioni dei disabili

